



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 53
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali N. 64/A, 65/A, e 66/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 231 pf 14-15 adottato nei confronti dei Sigg.ri Gabriele AULICINO, Daniele PIRAS, Gianmarco SAVELLONI, calciatori della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO e del Sig. Ivan DI PIETRA, dirigente accompagnatore della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO e della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Gabriele AULICINO per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, giocato con generalità false una gara del campionato Juniores Regionale 2014/2015, nelle fila della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO;
- Daniele PIRAS per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, giocato con un documento riportante la data di nascita contraffatta quattro gare del campionato Juniores Regionale 2014/2015, nelle fila della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO;
- Gianmarco SAVELLONI per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia, giocato con un documento riportante la data di nascita contraffatta tre gare del campionato Juniores Regionale 2014/2015, nelle fila della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO;
- Ivan DI PIETRA per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva nonché dell'art. 61 delle N.O.I.F., sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, le distinte ufficiali di due gare del campionato Juniores Regionale 2014/2015 nelle quali sono stati inseriti i nominativi dei calciatori AULICINO, PIRAS e SAVELLONI falsificando le date di nascita per consentirne la partecipazione e nel caso del calciatore AULICINO contraffaccendone l'identità personale; e per aver fatto partecipare ad una gara un calciatore non tesserato;
- società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO per responsabilità oggettiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva formulata dai Sigg.ri Gabriele AULICINO, Daniele PIRAS, Gianmarco SAVELLONI e Ivan DI PIETRA e dal Sig. Antonio CIUFFARELLA nell'interesse, quale legale rappresentante, della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 40 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Gabriele AULICINO, di 3 mesi di squalifica nei confronti del Sig. Daniele PIRAS, di 2 mesi di squalifica nei confronti del Sig. Gianmarco SAVELLONI, di 4 mesi di squalifica nei confronti del Sig. Ivan DI PIETRA e di euro 500,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. PROCALCIO FERENTINO.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 987 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Francesco MANNIELLO, legale rappresentante della società S.S. JUVE STABIA S.R.L. e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
- Francesco MANNIELLO per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 e dell'art. 5, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicamente reso dichiarazioni lesive dell'onorabilità e della reputazione del Presidente della LegaPro e diffamatorie della Lega stessa;
- società S.S. JUVE STABIA S.R.L. per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Francesco MANNIELLO nell'interesse proprio e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L. in qualità di presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 30 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Francesco MANNIELLO e di euro 4.000,00 di ammenda nei confronti società S.S. JUVE STABIA S.R.L..

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 875 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Maurizio FANTINI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA e della società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Maurizio FANTINI per non aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva, pagato, entro il termine stabilito, alla calciatrice Monika SINKA le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione prot. 58/CAE del 2.12.2014;
- società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA per responsabilità diretta;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata del Sig. Maurizio FANTINI nell'interesse proprio e della società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA in qualità di presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Maurizio FANTINI e di 1 punto di penalizzazione in classifica ed euro 200,00 di ammenda nei confronti società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA.

Si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio